



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Servizi Veterinari ASL del Lazio

Oggetto: Aethina Tumida -Decisione UE relativa alla chiusura della Sicilia - chiarimenti

Per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza si trasmette la nota prot.n. 20857, con cui il Ministero della Salute chiarisce che a seguito della conferma, il 20 luglio scorso, di un focolaio di Aethina Tumida nel Comune di Lentini in Provincia di Siracusa, è stata disposta la chiusura della regione Sicilia nei confronti di materiale a rischio, ovvero alveari usati, parti di alveari e utensili già utilizzati nelle attività di apicoltura.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area
(Alessandra Barca)

Referente
Valeria Ficarelli 25/09/2018
vficarelli@regione.lazio.it
0651683834

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

VIA R. R. GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. + 39 06 51681
FAX + 39 06 51684815

prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 ex DGSA - Sanità animale e gestione operativa del Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità
centrale di crisi

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione Sicilia

Regione Calabria

Assessorati sanità
Servizi veterinari

Registro – classif: I.1.a.e/2019/6

Oggetto: Decisione UE relativa alla chiusura della Sicilia- richiesta chiarimenti .

Pervengono richieste di chiarimento in relazione alla nota 0019769-18/07/2019-DGSAF-MDS-P con la quale sono state fornite informazioni circa il contenuto della Decisione comunitaria di prossima pubblicazione, che ha previsto la chiusura della regione Sicilia nei confronti di materiale a rischio a seguito della conferma il 20 luglio scorso di un focolaio di *Aethina Tumida* nel Comune di Lentini in Provincia di Siracusa.

Premesso che la nota richiamata descrive in generale il contenuto della decisione ma è a quest'ultima, (Decisione 2004/909/UE) a cui bisogna fare riferimento per comprendere nei dettagli le misure restrittive adottate, si forniscono elementi di chiarimento per quanto attiene il previsto divieto di commercializzazione dell'«attrezzatura apistica».

A tale riguardo la Decisione 2004/909/UE definisce «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura.

In questo senso appare evidente che la restrizione si applica solo nei confronti di attrezzature già utilizzate tenuto conto del rischio di contaminazione che queste possono avere avuto con adulti, lave e uova di *Aethina Tumida*.

Tale rischio non si ravvede al contrario per le attrezzature nuove normalmente commercializzate nelle rivendite o comunque per materiale la cui natura non costituisca un attrattivo per *Aethina tumida* quali ad esempio abiti non utilizzati, arnie o telaini privi di api.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

*** IL DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Silvio Borrello)
F.to Dott. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Andrea Maroni Ponti- 06 59946814 email: a.maroni@sanita.it
Il coordinatore dell'Ufficio III: Dr. Luigi Ruocco 06.59943126 – email l.ruocco@sanita.it